

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 31/2008

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO NON DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE NEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONTENENTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE ED IMPRESE E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

Il presente documento reca lo schema di Regolamento attuativo delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa introdotte dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'Autorità entro il 16 gennaio 2009 al seguente indirizzo di posta elettronica: titolinondurevoli@isvap.it

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

Roma, 29 dicembre 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO NON DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE NEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONTENENTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE ED IMPRESE E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione dà attuazione alle disposizioni del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Tale decreto, all'articolo 15, comma 13, 14 e 15, introduce un regime facoltativo, di natura eccezionale e transitoria, per la valutazione degli strumenti finanziari classificati nel comparto ad utilizzo non durevole che, in ragione della situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari registrata negli ultimi mesi del 2008, consente alle imprese di assicurazione di non allineare al prezzo desumibile dall'andamento dei mercati a fine anno il valore di bilancio degli stessi, facendo invece riferimento ai valori della relazione semestrale al 30 giugno 2008, salvo le perdite di carattere durevole. Il criterio di valutazione ordinario, invece, prevederebbe che i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa siano iscritti in bilancio al minore tra il costo ed il valore di mercato.

L'introduzione del regime facoltativo mira quindi, in coerenza con analoghe iniziative già adottate a livello internazionale, a frenare il propagarsi della crisi finanziaria e a limitarne l'effetto sistemico, inserendo elementi di natura anti-ciclica nel sistema di rilevazioni contabili ed evitando che l'andamento anomalo dei corsi di mercato debba essere riflesso nei bilanci delle imprese del settore assicurativo in modo inappropriato rispetto alle reali condizioni finanziarie delle stesse.

A titolo cautelativo, il decreto introduce inoltre l'obbligo per le imprese che intenderanno avvalersi del regime facoltativo di accantonare in una riserva indisponibile un ammontare di utili pari all'importo della mancata svalutazione, al netto dei relativi oneri fiscali.

La disciplina di bilancio appena sintetizzata, viene completata dal decreto con un riferimento alle modalità applicative degli istituti prudenziali tipici del settore assicurativo, attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità, per la cui concreta declinazione viene previsto un apposito regolamento dell'ISVAP. L'obbligo di iscrivere attivi idonei nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e quello di disporre di elementi di patrimonio liberi da impegni di importo pari al margine di solvibilità richiesti sono infatti attualmente fondati sui dati di bilancio e sul relativo sistema di valutazione. L'introduzione di un regime facoltativo di valutazioni per il bilancio 2008 ha quindi un'influenza diretta sul sistema prudenziale vigente nel settore che necessita, pertanto, di essere ricalibrato in funzione del nuovo quadro normativo contabile avendo a riferimento – più che la necessità di limitare l'effetto sistemico della crisi finanziaria – la solidità della singola impresa di assicurazione e la relativa capacità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati.

A tal fine, l'Autorità ritiene che anche i valori rivenienti dall'applicazione del regime facoltativo possano essere riconosciuti a fini di vigilanza, secondo i limiti e le modalità sotto indicati. Ciò in quanto si ritiene che la corretta applicazione del principio per il quale l'impresa che intenda esercitare la facoltà introdotta dal decreto deve preliminarmente verificarne la coerenza con la struttura dei propri impegni mediante l'analisi dei flussi di cassa attesi nonché l'obbligo di accantonare una riserva indisponibile di utili di ammontare pari all'importo delle minusvalenze latenti sui titoli per i quali sia stata esercitata la facoltà, possano rendere compatibile con gli obiettivi della vigilanza prudenziale una valutazione dei titoli che non risenta delle recenti turbolenze finanziarie, nell'ottica della sostenibilità e della tempistica di realizzazione dei titoli stessi.

In linea di principio, quindi, l'ISVAP intende disciplinare la materia non limitando ai soli fini civilistici la valenza dei valori di bilancio determinati grazie al regime facoltativo previsto, introducendo tuttavia alcune disposizioni cautelative, al fine di monitorare la situazione di solvibilità delle singole imprese, verificando che essa non dipenda in modo eccessivo dall'applicazione del regime straordinario di valutazioni previsto dal decreto.

Per conseguire tale obiettivo, l'ISVAP intende introdurre le seguenti misure di cautela:

- ✓ una limitazione quantitativa pari al 15% del margine di solvibilità richiesto o, se inferiore, del margine di solvibilità disponibile, oltre la quale la riserva indisponibile costituita a fronte della mancata svalutazione non possa essere ammessa; tale importo, considerato unitamente a quello dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative, concorre all'ulteriore limite del 50% del margine di solvibilità richiesto o, se inferiore, del margine di solvibilità disponibile, già stabilito nella normativa vigente;
- ✓ in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche l'obbligo a carico delle imprese di individuare ulteriori attivi nel patrimonio libero da impegni di ammontare almeno pari all'importo della mancata svalutazione dei titoli utilizzati a copertura delle riserve tecniche;
- ✓ l'obbligo di valutare a zero, ai fini di vigilanza, i titoli di emittenti per i quali siano state avviate procedure concorsuali (es. *Lehman Brothers*);
- ✓ una tempistica massima entro la quale la differenza tra i valori dei titoli registrati in bilancio e quelli desumibili dall'andamento dei mercati sia assorbita mediante la ripresa dei valori dei titoli ovvero mediante immissione di altre attività;
- ✓ la possibilità per l'ISVAP di imporre comunque piani di rientro anche immediati in caso di necessità.

In tale contesto un ruolo centrale dovrà essere svolto dagli organi amministrativi delle società in termini sia di esercizio della facoltà prevista dal decreto, sia di coerenza della scelta con la struttura degli impegni della singola impresa, sia di controllo dell'evoluzione nel tempo della situazione finanziaria della stessa. Dell'esercizio della facoltà dovrà inoltre essere data adeguata informativa nell'ambito del bilancio dell'esercizio 2008.

* * *

Il Regolamento si compone di quattro Titoli.

Il **Titolo I** detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il **Titolo II**, recante le disposizioni applicative per l'utilizzo del regime facoltativo nel bilancio di esercizio 2008, si compone di due articoli.

L'articolo 4 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione di non valutare i titoli non durevoli al valore di mercato prevedendo che l'organo amministrativo dell'impresa assuma tale decisione con riferimento ai titoli per i quali ritenga che il valore di mercato non rifletta il valore che l'impresa intende e può ricavare dall'investimento e dopo aver valutato la coerenza della scelta con la struttura degli impegni dell'impresa stessa.

E' previsto inoltre che la valutazione dei titoli per i quali un prodotto derivato con finalità di copertura sia stato sottoscritto dall'impresa sia effettuata tenendo conto anche del valore del derivato.

Adeguate informazioni sulle scelte operate devono essere fornite dall'impresa nella nota integrativa al bilancio.

L'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile prevedendo anche un'adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio.

Il **Titolo III** reca la disciplina degli istituti prudenziali per le imprese che utilizzino il regime facoltativo.

L'articolo 6 sancisce l'idoneità a copertura delle riserve tecniche dei titoli per i quali l'impresa abbia esercitato l'opzione di adottare il regime straordinario di valutazione in bilancio. Tale disposizione è accompagnata dalle seguenti misure cautelative: 1) obbligo di individuare ulteriori attivi del patrimonio libero d'importo pari alla differenza di valore tra i titoli per i quali è applicato il regime di valutazione facoltativo ed il relativo valore di mercato, al fine di valutare la presenza nel patrimonio di altri attivi ai quali ricorrere in caso di necessità; 2) potere di intervento dell'ISVAP nei casi di incidenza rilevante delle minusvalenze dei titoli in questione sul totale delle riserve tecniche da coprire; 3) tempistica massima entro la quale l'impresa deve presentare un piano di rientro per la copertura delle riserve tecniche, ove il valore di mercato dei titoli non si fosse ripreso.

L'articolo 7 sancisce il riconoscimento a copertura del margine di solvibilità dei titoli per i quali l'impresa abbia esercitato l'opzione di adottare il regime di valutazione facoltativo per il valore iscritto in bilancio. L'ammontare complessivo della riserva indisponibile costituita a fronte di tali valutazioni è ammissibile nella misura massima del 15% del margine minimo da costituire (ovvero del margine disponibile, se inferiore) e deve essere riassorbita entro l'esercizio 2009. L'ammontare considerato, unitamente a quello dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative, concorre all'ulteriore limite del 50% del margine di solvibilità richiesto o, se inferiore, del margine di solvibilità disponibile, già stabilito nella normativa vigente.

Sia ai fini della copertura delle riserve tecniche che del margine di solvibilità, è previsto che i titoli di emittenti per i quali siano state avviate procedure concorsuali (es. *Lehman Brothers*) abbiano valore pari a zero.

L'articolo 8 riconosce l'ammissibilità a copertura del margine di gruppo della riserva indisponibile secondo i limiti previsti per il relativo riconoscimento a livello individuale.

L'articolo 9 impone obblighi informativi di vigilanza prevedendo in capo alle imprese che scelgono di utilizzare il regime facoltativo introdotto dal decreto l'obbligo di comunicare tempestivamente l'assunzione di tale scelta, l'ammontare della riserva indisponibile derivante da tale determinazione e la lista di attivi del patrimonio libero di valore pari alla differenza tra il valore di mercato ed il valore di bilancio dei titoli per i quali la scelta è operata.

Il **Titolo IV** contiene le disposizioni sulla pubblicazione (articolo 10) e sull'entrata in vigore (articolo 11).

TESTO REGOLAMENTARE

REGOLAMENTO N. ... DEL ...

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO NON DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE NEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONTENENTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE ED IMPRESE E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed in particolare l'articolo 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione nell'ultima relazione semestrale anziché al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II – Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008

Art. 4 (Modalità di esercizio)

Art. 5 (Riserva indisponibile)

Titolo III - Disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

Art. 6 (Attivi a copertura delle riserve tecniche)

Art. 7 (Margine di solvibilità)

Art. 8 (Margine di solvibilità corretto e solvibilità dell'impresa controllante)

Art. 9 (Informativa di vigilanza)

Titolo IV – Disposizioni finali

Art.10 (Pubblicazione)

Art. 11 (Entrata in vigore)

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 13, 14 e 15 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "attivi a copertura": le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - c) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - d) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
 - e) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
 - f) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti disciplinati dal Provvedimento ISVAP n.297 del 19 luglio 1996;
 - g) "titoli durevoli": investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data del 31 dicembre 2008;
 - h) "titoli non durevoli": investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data del 31 dicembre 2008.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all'articolo 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II
Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli
al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008

Art. 4
(Modalità di esercizio)

1. L'impresa che esercita la facoltà di valutare i titoli non durevoli al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008, salvo perdite di carattere durevole, verifica la coerenza dell'esercizio di tale facoltà con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2008, a causa dell'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, sia inferiore al valore iscritto nella relazione semestrale 2008 ovvero al costo d'acquisizione.
3. Nel valutare i titoli per i quali viene esercitata l'opzione di cui al comma 1, l'impresa prende in considerazione il valore degli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di copertura degli stessi ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996.
4. L'organo amministrativo dell'impresa in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2008 approva una relazione che attesti la coerenza delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, completa di un rendiconto finanziario su base mensile, con analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e dell'illustrazione dei valori desumibili dall'andamento dei mercati relativi ai titoli non durevoli per i quali la facoltà è esercitata.
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile.
6. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i criteri seguiti per l'individuazione e per la valutazione dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 (parte A, punto i della nota integrativa).
7. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, un prospetto di raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1).
8. Le operazioni di trasferimento dei titoli dal comparto ad utilizzo non durevole al comparto ad utilizzo durevole effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 893 G del 18 giugno 1998, successivamente al 30 giugno 2008 sono contabilizzate ad un valore pari al minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato alla data del trasferimento.

Art. 5
(Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale.

2. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili, non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa evidenzia in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo onere fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita.

Titolo III

Disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

Art. 6

(Attivi a copertura delle riserve tecniche)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4 monitora su base mensile la differenza tra il valore di bilancio ed il valore di mercato per ciascun titolo per il quale è esercitata la facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4, con evidenza distinta di quelli assegnati a copertura delle riserve tecniche da quelli di patrimonio libero.
2. L'impresa che esercita la facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4 individua un elenco di attivi del patrimonio libero di ammontare pari alla differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura, indicandone le caratteristiche qualitative e l'eventuale idoneità a copertura delle riserve tecniche.
3. L'ISVAP, oltre ai casi già previsti dalla vigente normativa, può chiedere l'immediata integrazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel caso in cui la somma delle differenze di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura sia superiore al 2 per cento delle riserve tecniche da coprire oppure nel caso in cui l'impresa non adempia alle disposizioni di cui al comma 2 o, pur in costanza di tale adempimento, in caso di inadeguato livello di liquidità o qualità degli attivi di cui al comma 2.
4. In ogni caso, se la differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura non si fosse azzerata o presentasse valori prossimi allo zero entro la data di approvazione della relazione semestrale 2009, l'impresa presenta all'ISVAP un piano di rientro per garantire la copertura delle riserve tecniche entro la chiusura dell'esercizio 2009.
5. I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro per un importo pari a zero.

Art. 7

(Margine di solvibilità)

1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità dell'anno 2008 – distintamente per la gestione danni e la gestione vita – nei limiti del 15 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto a condizione che essa, unitamente alle passività subordinate ed agli strumenti ibridi, non ecceda il 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.
2. La riserva indisponibile è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità per un periodo di dodici mesi, durante i quali l'impresa calcola trimestralmente la situazione aggiornata del margine di solvibilità e predispone, nel caso di perdurante

necessità di utilizzare tale riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile entro la data di approvazione della relazione semestrale 2009, un piano di rientro che consenta all'impresa di non includere la riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile alla chiusura dell'esercizio 2009.

3. Il valore di bilancio relativo ai titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale è detratto dal computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 8

(Margine di solvibilità corretto e solvibilità dell'impresa controllante)

1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità corretto dell'anno 2008 nei limiti per cui è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità disponibile ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9

(Informativa di vigilanza)

1. L'impresa comunica all'ISVAP l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4 non appena assunta la relativa delibera da parte dell'organo amministrativo, unitamente all'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio ed il relativo valore di mercato.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, l'impresa comunica l'eventuale necessità di utilizzo della riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilità e l'elenco degli attivi del patrimonio libero di cui all'articolo 6, comma 3.
3. L'impresa che esercita la facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 4 trasmette, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, la situazione aggiornata del margine di solvibilità di cui all'articolo 7, comma 2.

Titolo IV Disposizioni finali

Art. 10

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)